

# Contratto integrativo provinciale per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande della Provincia di Pesaro-Urbino

Il giorno venerdì 12 maggio 1972 in Pesaro, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro-Urbino.

t r a

l'Unione Provinciale della Associazione degli Albergatori della Provincia di Pesaro e Urbino (rappresentata dalla Commissione Sindacale composta dai Sigg. Ricci Geom. Gastone, Urbinati Geom. Walter, Barbieri Libero, Scola Luciano, Petrolati Alpio, assistiti dal Dott. Ettore Bezicheri e dal Dott. Giovanni Giordano direttore e vice direttore dell'Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro-Urbino.

e

la CGIL - FILCAMS, rappresentata dal Sig. Bonetti Otello Segretario del suddetto Sindacato Provinciale, dal Sig. Palmetti Umberto e dal Sig. Galuzzi Giuseppe dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro.

la CISL - FISASCAT rappresentata dal Sig. Crinelli Norberto, dell'Unione Sindacale Provinciale.

la UIL - UILAMT, rappresentata dal Sig. Taras Giuseppe della Camera Sindacale Provinciale.

si è stipulato

il seguente Contratto integrativo Provinciale al contratto nazionale di lavoro 16-3-1972 per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande.

## Art. 1 - INNOVAZIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Con decorrenza 1-5-1972 viene rinnovato il sistema retributivo con l'istituzione della paga fissa e con la conseguente abolizione di quello percentualistico.

## Art. 2 - RETRIBUZIONE

Le nuove retribuzioni mensili vengono determinate: alberghi di 2° e pensione di 1° categ.: L. 69.000 = parametro 100 dal 1-5-72 al 30-4-73; L. 71.000 dal 1-5-73 al 30-4-74; L. 73.000 dal 1-5-74

alberghi di 3° e pensioni di 2° con più di 45 posti letto: L. 67.000 = parametro 100 dal 1-5-72 al 30-4-73; L. 70.000 dal 1-5-73 al 30-4-74; L. 73.000 dal 1-5-74

alberghi di 3° e pensioni di 2° con meno di 45 posti letto: L. 64.500 = parametro 100 dal 1-5-72 al 30-4-73; L. 68.000 dal 1-5-73 al 30-4-74; L. 73.000 dal 1-5-74

alberghi di 4° e pensioni di 3° categoria L. 62.000 = parametro 100 dal 1-5-72 al 30-4-73; L. 66.500 dal 1-5-73 al 30-4-74; L. 73.000 dal 1-5-74.

Per i minori e per gli apprendisti la riduzioni sono quelle previste da c.c.n.l.

Nei confronti del personale esterno con buona conoscenza di lingue, in aggiunta alle retribuzioni stabilite verrà riconosciuto un compenso di L. 4.500 mensili.

## Art. 3 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

A partire dal 1-8-1972 verrà applicata l'indennità di contingenza in base ai valori determinati dall'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore alberghiero.

## Art. 4 - VITTO E ALLOGGIO

Agli effetti dell'indennità sostitutiva nonché ai fini del computo dei vari istituti contrattuali rimane fissato un valore mensile di L. 15.000 non parametrabili di cui L. 13.000 per il vitto e L. 2.000 per l'alloggio.

## Art. 5 - PERSONALE EXTRA

Il personale extra verrà compensato come segue: alberghi di 2° e 3° categ. e pensioni di 1° e 2° categoria.

Chef de rang	L. 7.500
demis Chef	L. 6.000
commis	L. 4.500

Negli alberghi e pensioni di categoria inferiore, le suddette cifre verranno diminuite del 10%.

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nel confronto del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

## Art. 6 - PERSONALE STAGIONALE

Nei confronti di tutto il personale assunto per prestare la propria opera nel periodo stagionale, le retribuzioni di cui all'art. 2 saranno maggiorate del 7%.

## Art. 7 - INDENNITA' VARIE

Viene stabilito che la liquidazione dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie e indennità d'anzianità nei confronti del solo personale stagionale, possa essere effettuata mensilmente e congiuntamente alla retribuzione. Di tale indennità il 72% resta assoggettabile a contribuzione.

## Art. 8 - COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi del CCNL è costituita la Commissione paritetica Provinciale alla quale sono demandati i compiti previsti dal medesimo contratto nazionale. Per le spese di rappresentanza contrattuale, nonché per quelle relative al funzionamento della Commissione Paritetica, sarà anticipata dagli albergatori della Provincia di Pesaro la cifra di L. 3.000 per ogni dipendente in forza al 31 luglio di ciascun anno. Di tale cifra, L. 2.400 saranno poste a carico del dipendente e L. 600 resteranno a carico dell'albergatore. Dall'anno 1973 la cifra sarà elevata a L. 3.500, di cui L. 2.700 a carico del dipendente e L. 800 a carico dell'albergatore.

Il versamento delle somme riscosse sarà effettuato da ogni singola azienda entro il 5 agosto c/c 15/8831 intestato: Organizzazioni Sindacali Lavoratori Pesaro.

## Art. 9 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

## Art. 10 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1 maggio 1972 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

## Alcune principali norme del contratto collettivo nazionale di lavoro

### APPRENDISTATO

Nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge sull'età minima per l'ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per lavori leggeri.

L'apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi, ridotta a tre mesi per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o scuole alberghiere riconosciuti.

La retribuzione spettante agli apprendisti, in aggiunta al vitto e alloggio, resta così fissata:

**primi tre mesi:** 40% della retribuzione prevista per l'ultimo grado della categoria alla quale l'apprendista è assegnato;

**da oltre tre e fino a sei mesi:** 60% della retribuzione sopra indicata;

**oltre i sei mesi:** 85% della retribuzione anzidetta.

L'orario di lavoro degli apprendisti non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salve le limitazioni previste dalla legge sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti (giovani da 15 a 18 anni: 40 ore settimanali; giovani inferiori ai 15 anni: 35 ore settimanali).

### ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Fino al 30 Settembre 1973 l'orario normale settimanale di lavoro ha la seguente durata:

a) per il personale di sala, ricevimento, cassa e portineria: 48 ore;

b) per il rimanente personale: 46 ore.

A decorrere dal 1° Ottobre 1973 l'orario settimanale per il personale di cui alla lettera a) del comma precedente è di 46 ore settimanali e per quello di cui alla lettera b) è di 44 ore.

A decorrere dal 1° Ottobre 1974 l'orario settimanale di lavoro è di 44 ore per tutto il personale alberghiero.

L'orario settimanale sarà distribuito nell'arco di 6 giorni.

La riduzione dell'orario è attuata:

1) per i dipendenti con orario di 48 ore settimanali: 6 giornate lavorative di 8 ore ciascuna;

2) per i dipendenti con orario inferiore a 48 ore settimanali: attraverso riposi di conguaglio e precisamente:

a) dipendenti con orario di 46 ore: una giornata di riposo supplementare ogni 4 settimane;

b) dipendenti con orario di 44 ore: una giornata di riposo supplementare ogni due settimane.

Per i lavoratori di cui al punto 2) del comma precedente, la prestazione giornaliera di lavoro è di 8 ore.

### IL LAVORO STRAORDINARIO

è quello prestato oltre le 8 ore giornaliere ed è consentito nei limiti di due ore giornaliere con un massimo di 30 ore mensili e di 260 ore annuali. Il lavoro straordinario è compensato con la maggiorazione del 30% se diurno, del 60% se notturno, sulla quota oraria della retribuzione (stipendio o salario, vitto e alloggio, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità) che si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 208, 200 e 190 rispettivamente per orari contrattuali di lavoro di 48, 46 e 44 ore settimanali.

### GRATIFICA NATALIZIA E 14° MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia, il cui ammontare resta fissato in un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, oltre il valore del vitto e alloggio.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14esima mensilità, verrà corrisposto entro il 15 Luglio di ciascun anno, quanto dovuto per gratifica natalizia.

### FESTIVITÀ

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno e 4 novembre) e delle festività infrasettimanali (Capodanno, Epifania, 19 Marzo (S. Giuseppe), Lunedì dopo Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 Agosto (Assunzione), 1° Novembre (Ognissanti), 8 Dicembre (Immacolata Concezione), 25 Dicembre (Natale), 26 Dicembre (S. Stefano), e la solennità del Patrono del luogo) sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:

qualora il personale non presti la sua opera, maturerà il diritto a percepire la normale retribuzione;

qualora invece presti la sua opera verrà riconosciuta, oltre la normale retribuzione, una retribuzione straordinaria maggiorata del 20%.

Nel caso in cui le festività nazionali o infrasettimanali vengano a coincidere con il periodo in cui il lavoratore sia assente dal servizio per riposo settimanale, malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, dovrà essergli corrisposta la retribuzione per la festività stessa senza alcuna maggiorazione.

## QUALIFICHE E PARAMETRI

### IMPIEGATI

240. - Direttore.

205. - Vice Direttore; Vice Direttore Amministrativo.

190. - Capo ricevimento; Capo servizi amministrativi; Capo personale.

170. - Tecnico diplomato responsabile impianti tecnici; 1° Segretario con 2 subalterni; Cassiere; Economo con responsabilità degli acquisti.

155. - Impiegato addetto all'amministrazione del personale (senza capo); controllo amministrativo; Corrispondente con 3 lingue; Segretario ricevimento e cassa.

144. - Segretario; Corrispondente; Impiegato addetto a macchine elettrocontabili; Magazziniere consegnatario; Capo centralista.

132. - Centralista in alberghi di lusso; Centralista in alberghi di 1° categoria e inferiori con più di 150 derivazioni.

126. - Aiuto controllo amministrativo; Controllo merci; Addetto all'amministrazione del personale; Stenodattilografo con funzioni di segretario; aiuto ricevimento e cassa; Aiuto segretario fino ad un anno di anzianità di qualifica.

120. - Cassiere bar, ristorante; Telescrivente; Stenodattilografo.

113. - Controllo movimento personale; Dattilografo.

### INTERMEDI

190. - Capo cuoco; 1° Portiere; 1° Maitre d'hotel.

170. - 1° Governante; Portiere unico alberghi di lusso; Portiere unico alberghi 1° categoria con almeno 200 letti; 1° Guardarobiera consegnataria.

### SALARIATI

155. - Capo operaio con funzioni di assistenza e coordinamento di tutte le specialità; 1° Barman; Maitre d'hotel unico non considerato nella categoria superiore; 2° Maitre d'hotel; Governante unica; Portiere unico non considerato nella categoria superiore; 2° Portiere sostituto del primo; Portiere di notte negli alberghi di lusso; Cuoco unico negli alberghi di 1° categoria con almeno 3 subalterni; Sottocapocuoco; 1° Maitre d'hotel, 1° portiere, 1° governante, 1° guardarobiera consegnataria, capo cuoco negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Portiere di notte negli alberghi di 1° categoria con almeno 200 letti; Cuoco unico negli alberghi di lusso.

144. - 2° Governante sostituta della prima; Guardarobiera unica consegnataria; 2° Portiere; Portiere di notte non considerato nella categoria superiore.

132. - Cuoco unico non considerato nella categoria superiore; Cuoco capo partita; Cameriere ai piani, ai vini, trinciatori; Barman; Guardarobiera non consegnataria; Capo lavanderia, dispensiera, cantiniere, caffettiere con meno 3 elementi sottordine; Capo garage, capo giardiniere, capo operaio, 2° governante; 2° Maitre o unico in alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Governante unica in alberghi 3° e 4° categoria e pensioni; secondo portiere sostituto del primo o unico in alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; 1° Barman in alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni.

126. - Guardarobiera unica consegnataria in alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; 2° Governante in alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Sottocapocuoco unico in alberghi di 3° e 4° categoria; Operaio ausiliario specializzato in una o più delle seguenti: conduzione di caldaie patentate, condizionamento d'aria, elettricità, falegnameria, lucidatura, pittura, decoratura, meccanica, aggiustatura meccanica idraulica, tappezzeria, muratura, ecc.; Magazziniere non consegnatario con funzioni operaie e non amministrative; Portiere negli alberghi di cui all'art. 95; Capo: caffettiere, dispensiera, cantiniere, giardiniere non considerati nella categoria superiore o unici; Cameriere capo squadra di sala, banco bar, tavola calda, self service, Portiere turnante; Capo stiratrice, rammendatrice, cucitrice; Addetto al centralino telefonico in alberghi di 1° categoria e inferiori con meno di 150 derivazioni; Cuoco unico negli alberghi di cui all'art. 95.

120. - Marinaio di salvataggio addetto alla piscina; Addetto alle caldaie non patentato; Cuoco famiglia; Conducente di stazione con conoscenza lingue; Postino con conoscenza lingue; Stiratrice unica; Demi chef ai piani (solo dove esiste lo chef); Pulitore e lavatore a secco.

116. - Lavandaio unico; Magazziniere non consegnatario con mansioni operaie e non amministrative negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Portiere di notte negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Cameriere (chef de rang) sala, bar, piani, banco bar, self service e tavola calda negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Capo: stiratrice, dispensiera, caffettiere, giardiniere, garagista, lavandaio negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Guardarobiera non consegnataria negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Dipendente unico negli alberghi di cui all'art. 95; Cuoco capo partita in alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Facchino di notte; Guardia di notte.

113. - 1° Commis di cucina; Commis ai piani; Cameriere ai corrieri; Addetto alla cucina del personale in alberghi meubles con non oltre 20 dipendenti; Lavandaio unico; Lavandaio negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Cameriera ai piani; Facchino ai piani e addetto ai saloni e bagaglio; Demi chef sala, bar, banco bar, self service e tavola calda per 2 anni e mezzo; Caffettiere, dispensiera, cantiniere; Caffettiere unico, dispensiera unico, cantiniere unico negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Guardia giurata; Aiuto operaio ausiliario; Conducente senza lingue; Addetto alle cabine telefoniche; Autista, garagista, giardiniere; Portiere turnante in alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni.

108. - Rammendatrice, cucitrice, stiratrice; Rammendatrice unica, cucitrice unica, stiratrice unica negli alberghi di 3° e 4° categoria e pensioni; Commis di sala e bar, banco bar, self service, tavola calda; Addetto al montavivande; 2° Commis di cucina; Facchino di cucina; Personale di fatica addetto alle dotazioni di sala, cucina, office e magazzino; Aiuto portineria; Facchino e cameriere ai piani di prima qualificazione fino a 4 mesi nei soli alberghi annuali; Facchino ai piani negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Cameriera piani e sala negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni; Guardia di notte e facchino con mansioni di portineria negli alberghi di 3° e 4° cat. e pensioni.

103. - Commissioniere; Vetturiere; Vestiarista, Ascensorista; Addetto al mangano e alla stiratura con apparecchi automatici; Addetti al personale.

100. - Personale di fatica; Donna di guardaroba non qualificata

**RETRIBUZIONE (riferita a 26 giornate) a decorrere dal 1° MAGGIO 1972**

Orario giornaliero di lavoro: ore 8. Tutto il personale (ad eccezione di quello di sala, ricevimento, cassa e portineria) ha diritto ad una giornata di riposo supplementare ogni 4 settimane.

Parametri (qualifiche)	Alberghi 2° ctg. e Pensioni 1ª		Alberghi 3ª Cat + 45 letti		Pensioni 2ª Cat. — 45 letti		Alberghi 4ª ctg. e Pensioni 3ª	
	Retrib. mensile	Indenn. varie	Retrib. mensile	Indenn. varie	Retribuz. mensile	Indenn. varie	Retrib. mensile	Indenn. varie
<b>ALBERGHI STABILI</b>								
240	165.600		160.800		154.800		148.800	
205	141.450		137.350		132.230		127.100	
190	131.100		127.300		122.550		117.800	
170	117.300		113.900		109.650		105.400	
155	106.950		103.850		99.980		96.100	
144	99.360		96.480		92.880		89.280	
132	91.080		88.440		85.140		81.840	
126	86.940		84.420		81.270		78.120	
120	82.800		80.400		77.400		74.400	
116	80.040		77.720		74.820		71.920	
113	77.970		75.710		72.890		70.060	
108	74.520		72.360		69.660		66.960	
103	71.070		69.010		66.440		63.860	
100	69.000		67.000		64.500		62.000	
<b>ALBERGHI STAGIONALI (1)</b>								
<b>Impiegati</b>								
240	177.190	62.900	172.060	61.220	165.650	59.130	159.220	57.020
205	151.350	54.450	146.970	53.010	141.490	51.220	136.000	49.420
190	140.280	50.820	136.210	49.490	131.140	47.830	126.050	46.170
170	125.510	45.990	121.870	44.800	117.330	43.310	112.780	41.820
155	114.440	42.360	111.120	41.280	106.980	39.920	102.830	38.570
144	106.320	39.710	103.230	38.700	99.390	37.440	95.530	36.180
132	97.460	36.810	94.630	35.880	91.100	34.730	87.570	33.570
126	93.030	35.360	90.330	34.470	86.960	33.370	83.590	32.270
120	88.600	33.910	86.030	33.070	82.820	32.020	79.610	30.970
113	83.430	32.220	81.010	31.420	77.990	30.440	74.960	29.440
<b>Intermedi</b>								
190	140.280	53.320	136.210	51.930	131.140	50.180	126.050	48.440
170	125.510	48.250	121.870	47.000	117.330	45.440	112.780	43.880
<b>Salariati</b>								
155	114.440	42.180	111.120	41.100	106.980	39.750	102.830	38.400
144	106.320	35.330	103.230	34.430	99.390	33.310	95.530	32.190
132	97.460	32.750	94.630	31.920	91.100	30.900	87.570	29.870
126	93.030	31.460	90.330	30.670	86.960	29.690	83.590	28.710
120	88.600	30.170	86.030	29.420	82.820	28.490	79.610	27.550
116	85.640	29.310	83.160	28.580	80.060	27.680	76.960	26.780
113	83.430	28.660	81.010	27.960	77.990	27.080	74.960	26.200
108	79.740	27.590	77.430	26.920	74.540	26.070	71.650	25.230
103	76.040	26.510	73.840	25.870	71.090	25.070	68.330	24.270
100	73.830	25.870	71.690	25.240	69.020	24.470	66.340	23.690

(1) La colonna «Indennità varie» si riferisce al rateo 13ª - 14ª mensilità, ferie e indennità anzianità spettante per ogni mese di servizio o frazione.